

CONVENZIONE

Tra

La Società Autostrade per l'Italia S.p.A. con sede legale in Via A. Bergamini, 50 Roma, codice fiscale 07516911000, qui rappresentata dall'Ing. Francesco SAPIO nella sua qualità di Direttore del I° Tronco di Genova (di seguito: "Aspi" o "Società Concessionaria")

E

Il Comune di Bogogno CF nato a Il nella sua qualità di proprietario della viabilità ordinaria insistente sul cavalcavia autostradale al km 152+302 dell'autostrada A26 (di seguito: "Ente territoriale")

PER

disciplinare i reciproci rapporti in merito alla gestione e alla manutenzione del manufatto "cavalcavia AISACT n. 26069" esistente e scavalcante la viabilità autostradale sito al Km 152+302 dell'autostrada A26, posto al servizio della viabilità ordinaria della Strada Comunale "Moncinoli" in Comune di Bogogno, nel seguito "OPERA".

PREMESSO

1. che in data 12.10.2007 Autostrade per l'Italia ha stipulato con l'ANAS S.p.A. – le cui funzioni di amministrazione concedente sono state trasferite ex lege n.14/2012 al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - la convenzione unica approvata per legge 6 giugno 2008 n. 101, avente ad oggetto la concessione per la gestione di una rete autostradale nel cui ambito rientra

anche l'autostrada A26;

2. che, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n.216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.14 e s.m., si è verificato, a far data dal 1.10.2012, il trasferimento ex lege al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito "Ministero") delle funzioni di amministrazione concedente - di cui all'art. 36, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m. - precedentemente affidate all'ANAS S.p.A.;
3. che in data 24.12.2013 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Autostrade per l'Italia hanno sottoscritto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica del 12.10.2007, approvato con decreto interministeriale del 30.12.2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 29.05.2014;
4. che ai sensi dell'art. 5 del D.L. n.22 del 01.3.2021 – pubblicato in G.U. n. 51 del 01.03.2021 – la denominazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata rideterminata in Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (di seguito "Ministero")
5. che sulla predetta autostrada, al km 152+302, è collocato in attraversamento l'OPERA richiamata in testa al presente atto posta al servizio della viabilità ordinaria della Strada Comunale "Moncinoli" in Comune di Bogogno;
6. che l'Ente territoriale è il proprietario della Strada Comunale "Moncinoli" insistente sull'OPERA di che trattasi e pertanto ne cura, a proprie spese e responsabilità, la gestione e la manutenzione nonché la vigilanza sulla tipologia di traffico ivi transitante;
7. che l'art. 49, comma 5 del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120 del 11/09/2020, ha modificato l'art. 25 del D. Lgs. n.285/1992 (Nuovo Codice

della Strada);

8. che con nota n. 11003 del 20.04.2021 il Ministero ha emanato le Linee Guida contenenti le indicazioni rivolte alla predisposizione delle convenzioni tra i gestori delle viabilità interferite;
9. che l'art. 25 del Codice della Strada è stato successivamente e ulteriormente modificato dal Legislatore con D.L n. 121/2021 convertito in legge n. 156/2021 che con comma 1 bis del predetto articolo ha introdotto il seguente emendamento "le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità, ai fini della loro realizzazione e manutenzione anche straordinaria, dell'ente che rilascia la concessione di attraversamento di cui al comma 1, qualora la strada interferita sia di tipo superiore a quello della strada interferente".
10. che la succitata legge di conversione ha anche previsto che "Al fine di ridurre i tempi di sottoscrizione degli atti convenzionali previsti dall'articolo 25, commi 1 -quater e 1 -quinquies , del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato, in relazione agli attraversamenti tra le strade di tipo A o di tipo B statali e le strade di classificazione inferiore ai sensi dell'articolo 2 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, l'elenco delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, con l'indicazione dei relativi enti titolari, ai sensi e per gli effetti dei commi 1 -bis e 1 -ter del medesimo articolo 25".

11. che in adempimento alla previsione normativa di cui alla precedente premessa il Ministero ha emanato, in data 2.12.2021, il Decreto con il quale ha approvato l'elenco delle infrastrutture e provveduto ad individuare i relativi Enti titolari, ai sensi dell'art. 25 commi 1 bis e 1 ter del Codice della Strada;
12. che con nota prot. n. 1553 del 25.01.2022 il Ministero ha aggiornato le Linee Guida per garantire una chiara ripartizione delle competenze nella gestione dei sovrappassi/sottopassi, fermo restando le indicazioni già espresse nelle precedenti Linee Guida di cui alla premessa 9), non specificatamente superate, da assumere quale riferimento nella predisposizione nelle convenzioni tra gli Enti titolari di strade interferenti;
13. che, in considerazione a quanto espresso ai punti precedenti, si rende necessario procedere alla stipula del presente atto convenzionale per definire la titolarità dell'OPERA e regolare le reciproche responsabilità in termini di gestione e manutenzione tra Aspi e l'Ente territoriale.
14. Che, con ordinanza n. 6/2015 del 23.09.2015, il comune di Bogogno ha limitato il transito del cavalcavia AISCAT n. 26069, esclusivamente all'uso ciclo-pedonale;
15. Che ASPI, nell'ambito del programma pluriennale su tutte le opere di sovrappasso autostradale di competenza, effettuerà la riqualifica delle barriere di sicurezza insistenti anche sul cavalcavia oggetto della presente convenzione;
16. Che l'Ente, nella sua qualità di titolare della viabilità insistente sul cavalcavia in argomento, valuterà, al termine dei lavori di riqualifica di cui al pre-

cedente punto 15 delle premesse, l'eventuale riapertura al il transito carrabile della viabilità insistente sull'opera, previa emissione di apposita ordinanza;

17. Che a seguito dell'emissione dell'Ordinanza di riapertura al traffico carrabile della viabilità, le parti stabiliscono sin d'ora che sarà formalizzato un nuovo atto convenzionale al fine di aggiornare i rapporti relativi alla gestione e manutenzione del cavalcavia in argomento nella nuova configurazione carrabile;

Tutto ciò premesso

Art 1

Valore delle Premesse

Le premesse esposte in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto, assumendo, a tutti gli effetti, valore di patto.

Art. 2

Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti transitori e permanenti relativi alla gestione e manutenzione dell'OPERA, ivi compresi i suoi sistemi di ritenuta, ai sensi dell'art. 14 e 25 del Codice della Strada, del D.M. del 2.12.2021 e delle Linee Guida di cui alle premesse n. 9 e13).

Art.3

Descrizione dell'OPERA

L'OPERA oggetto della presente è costituita dal manufatto esistente sovrappassante la viabilità autostradale, sito nel territorio del comune di Bogogno.

Per COMPONENTI STRUTTURALI dell'OPERA si intendono tutti gli elementi strutturali (sottofondazioni, fondazioni, elevazioni, spalle, pile, muri

d'ala, impalcati, coronamenti, appoggi ed ogni altro elemento agli stessi connesso).

Per COMPONENTI FUNZIONALI dell'OPERA si intendono la pavimentazione della viabilità locale sovrappassante, compreso lo strato di impermeabilizzazione e i giunti, e i relativi arredi, impianti e pertinenze, la segnaletica verticale ed orizzontale installata sul manufatto, le reti e i sistemi di ritenuta.

Art.4

Proprietà dell'OPERA

La proprietà delle COMPONENTI STRUTTURALI dell'OPERA sovrappasso, e delle reti e sistemi di ritenuta installati nel tratto compreso tra le sue due spalle, è in capo ad Aspi.

La proprietà delle COMPONENTI FUNZIONALI dell'OPERA sovrappasso, ad eccezione delle reti e sistemi di ritenuta installati nel tratto compreso tra le sue due spalle, è in capo all'Ente territoriale.

Le parti s'impegnano con la sottoscrizione del presente atto a eseguire un sopralluogo congiunto al fine di verificare lo stato di efficienza delle reti e sistemi di ritenuta insistenti sulla viabilità in oggetto.

Resta inteso che le eventuali inefficienze riscontrate in occasione del predetto sopralluogo saranno risolte da ASPI a propria cura e spese e responsabilità.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti espressamente concordano che la custodia delle reti e dei sistemi di ritenuta è attribuita all'Ente territoriale.

Art. 5

Manutenzione dell'OPERA

L'Ente territoriale, quale titolare e responsabile della Strada Comunale "Moncinoli", provvede a propria cura, spese e responsabilità alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla vigilanza ed al mantenimento in efficienza ed in condizioni di sicurezza del tratto stradale della propria viabilità composto dalle rampe di accesso all'OPERA di scavalco e dalla piattaforma viaria sull'OPERA stessa, ivi comprese tutte le sue COMPONENTI FUNZIONALI ad eccezione della manutenzione ordinaria e straordinaria relativa delle reti e sistemi di ritenuta.

Spetta tuttavia all'Ente territoriale la sorveglianza ed il controllo visivo dell'efficienza delle reti e sistemi di ritenuta ivi installati, la tempestiva comunicazione ad ASPI ogniqualvolta rinvenga sulla propria viabilità inefficienze a danno dei sistemi di ritenuta per incidenti, atti vandalici o fenomeni di altra natura.

Resta inteso che in caso di incidenti derivanti da veicoli non autorizzati al transito, ASPI avrà diritto di rivalersi per gli oneri economici sostenuti nei confronti dell'Ente territoriale.

L'Ente territoriale provvede, inoltre, a porre in essere gli interventi intesi a prevenire e gestire la formazione del ghiaccio o l'accumulo della neve e per fronteggiare eventi esogeni, quali incidenti, frane o sversamenti di rifiuti, ponendo anche in essere, nell'immediato, le misure limitative della circolazione ritenute necessarie per garantirne la sicurezza.

Aspi provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere murarie e COMPONENTI STRUTTURALI relative all'OPERA, composta da impalcato e relativi apparecchi di appoggio, cordoli, spalle e pile.

Inoltre provvede alla manutenzione ordinaria dei sistemi di ritenuta al fine garantire la loro conservazione in efficienza, alla sostituzione delle parti danneggiate a seguito di incidenti o degradi (es. corrosione) ed agli interventi di manutenzione periodica ed anche – sulla base di evoluzioni normative – alla manutenzione straordinaria dei sistemi di ritenuta, consistente nella sostituzione con tipologie di nuova generazione e/o maggiori prestazioni, da eseguire in conformità alle norme vigenti. In ogni caso, resta in capo all'Ente territoriale in quanto titolare e responsabile della strada e del traffico ivi transitante, l'onere di provvedere alla sorveglianza visiva delle reti e dei sistemi di ritenuta insistenti sull'opera di scavalco.

Aspi avrà il diritto di chiedere all'Ente territoriale di interrompere temporaneamente il traffico stradale, previo avviso scritto da comunicarsi – salvo motivi di comprovata urgenza – con almeno quindici giorni di anticipo al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza in corrispondenza del cavalcavia, quando, a suo giudizio, ciò si rendesse necessario per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle COMPONENTI STRUTTURALI dell'OPERA e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di ritenuta, o per qualsivoglia altra inderogabile esigenza attinente il cavalcavia ed il traffico autostradale. In tali occasioni l'Ente territoriale provvederà ad autorizzare detti interventi e potrà richiedere che i lavori siano eseguiti con rigorosa osservanza di limiti, vincoli e prescrizioni riconosciuti necessari.

Per lo svolgimento dell'attività manutentiva di sua competenza, che comporti occupazione di sede autostradale o interruzione del traffico ivi transitante, l'Ente territoriale dovrà coordinarsi con Aspi, previo avviso scritto che dovrà

esserle comunicato – salvo motivi di comprovata urgenza – almeno quindici giorni prima dell’inizio dei lavori ed attenersi alle prescrizioni che la stessa potrà impartire riguardo a tempi e modalità esecutive dei lavori. Aspi potrà richiedere che i lavori di manutenzione cui è tenuto l’Ente territoriale - che non comportino occupazione di sede autostradale e/o interruzione del traffico ivi transitante ma suscettibili di impattare sulla sicurezza del traffico autostradale – siano eseguiti sotto la sorveglianza del proprio personale e con rigorosa osservanza di limiti, vincoli e prescrizioni.

Resta inteso che in caso si riscontrassero inadempienze in ordine agli obblighi di manutenzione a carico dell’Ente territoriale, tali da compromettere la stabilità dell’OPERA o la sicurezza e/o la regolarità del traffico autostradale sottopassante, Aspi provvederà a darne comunicazione all’Ente territoriale stesso che si obbliga fin da ora a provvedere ad eliminare le deficienze riscontrate, con tempestività e comunque entro il termine che sarà indicato.

Art. 6

Interventi di manutenzione straordinaria dei sistemi di ritenuta

La manutenzione straordinaria dei sistemi di ritenuta intesa come riqualifica per obsolescenza, evoluzioni normative, consiste nella sostituzione con tipologie di nuova generazione e/o maggiori prestazioni, da eseguire in conformità alle norme vigenti.

Tali interventi di manutenzione straordinaria dei sistemi di ritenuta insistenti sull’OPERA, sono a cura, spese e responsabilità di Aspi.

L’intervento di riqualifica o di manutenzione straordinaria dei sistemi di ritenuta, non è soggetto all’approvazione dell’Ente territoriale, che tuttavia dovrà essere coinvolto in fase di progettazione per le soluzioni di

cantierizzazione da adottare sulla viabilità di competenza e informato con adeguato anticipo rispetto al prevedibile avvio dei lavori.

Ultimati i lavori di riqualifica dei sistemi di ritenuta e/o o di manutenzione straordinaria, si procederà alla relativa consegna ai fini della sicurezza della circolazione.

Al termine della visita sarà redatto regolare verbale in due originali, uno per l'Ente territoriale e uno per Aspi.

E' facoltà del Ministero intervenire alla succitate visite con propri tecnici.

A far data dal predetto verbale, l'Ente territoriale prende in consegna nuovamente la strada/area su cui si è realizzato l'intervento di riqualifica e/o di manutenzione straordinaria.

Art. 7

Responsabilità per danni

L'Ente territoriale si assume ogni responsabilità per i danni causati alla proprietà autostradale nel corso o in dipendenza dell'esercizio della viabilità insistente sull'OPERA, e si obbliga a tenere sollevata Aspi e il Ministero da molestie e/o pretese anche giudiziarie da parte di terzi, per danni che venissero arrecati a persone e/o a cose in relazione alla manutenzione dei manufatti oggetto della presente convenzione, secondo le proprie competenze ai sensi del precedente art. 5.

Parimenti Aspi si obbliga a tenere sollevato l'Ente territoriale da molestie e/o pretese anche giudiziarie da parte di terzi, per danni eventualmente arrecati a persone e/o a cose, nel corso o in dipendenza della manutenzione dell'OPERA di cui alla presente convenzione, per quanto di competenza ai sensi del precedente art. 5.

Art. 8**Modifiche strutturali e viarie**

L'Ente territoriale insistente sul cavalcavia in oggetto, nello svolgere i lavori di riparazione e manutenzione di propria competenza, si obbliga a non apportare alcuna modifica alle caratteristiche dell'OPERA qui considerata.

Resta inteso che ove l'Ente territoriale dovesse modificare la sovrastruttura stradale, detto intervento dovrà essere sempre preventivamente autorizzato da Aspi e realizzato a completa cura, spese e responsabilità dell'Ente stesso.

Art. 9**Sottoservizi**

La posa di sottoservizi lungo l'OPERA, nell'interesse e ad opera di qualsivoglia soggetto, potrà avvenire solo previo rilascio di apposito atto concessorio da parte di Aspi, previa approvazione del Ministero.

Art. 10**Efficacia e durata**

L'efficacia della presente convenzione è comunque subordinata all'approvazione del Ministero e decorrerà dalla data del relativo provvedimento. Di tale efficacia Aspi ne darà tempestiva comunicazione all'Ente territoriale.

La presente convenzione avrà durata pari alla convenzione di concessione autostradale stipulata con il Ministero di cui al punto 1 delle premesse, ovvero fino al 2038.

Allo scadere di tale termine, ovvero in caso di cessazione della convenzione di concessione autostradale, il Ministero subentrerà in tutti i patti contemplati con il presente atto.

Art. 12**Risoluzione delle controversie e domicilio**

Per ogni eventuale controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione rimane stabilita la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Ai fini dell'attuazione delle obbligazioni dedotte nel presente atto, la Società Concessionaria Aspi elegge il proprio domicilio presso la sede del I° Tronco autostradale di Genova, mentre l'Ente territoriale elegge il proprio domicilio presso

ART. 13**Informativa per la gestione dei dati personali**

Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo n. 2016/679 di seguito "GDPR" in materia di privacy, le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società ovvero dei Procuratori da loro nominati) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire tale rapporto.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati,

e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- ASPI, così come costituita in testa al presente atto, il cui Data Owner del Trattamento è l'Ing. Francesco SAPIO, quale Direttore del I° Tronco di Genova.

Il Data Protection Officer di ASPI, ai sensi dell'art. 37,38 e 39 del GDPR, è contattabile all'indirizzo dpo@pec.autostrade.it al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

- Ente territoriale, così come costituita in testa al presente atto, il cui Data Owner del Trattamento è....., quale.....

Il Data Protection Officer dell'Ente Territoriale, ai sensi dell'art. 37, 38 e 39 del GDPR, è contattabile all'indirizzo..... al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

Art. 14

Modalità fiscali

Il presente atto, sarà registrato solo in caso d'uso, e sarà assoggettato all'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con D.P.R. 26.04.86, n. 131, fatte salvo tutte le altre normative vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in numero originali.

(Data e luogo)

Per l'Ente territoriale

Per Autostrade per l'Italia S.p.A.